

AVVISO PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” RELATIVAMENTE AGLI AIUTI CONCESSI IN REGIME “DE MINIMIS” SOTTO FORMA DI AGEVOLAZIONE FISCALE IN AMBITO IRAP PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2018: MODALITA’ DI CALCOLO PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018.

In merito agli adempimenti richiesti in ordine all’invio della dichiarazione de minimis con riferimento al periodo di imposta 2018, in capo ai soggetti fruitori delle agevolazioni fiscali previste dal legislatore regionale sottoposte al regime “de minimis” , si rappresenta quanto segue.

L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, ha costituito presso il Ministero dello sviluppo economico il REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA), strumento volto a verificare, nei confronti del singolo beneficiario, il rispetto del divieto di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.

Il comma 7 del richiamato articolo 52 ha stabilito che la trasmissione delle informazioni inerenti agli aiuti di Stato e l’interrogazione del REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA) costituiscono condizione legale di efficacia di tali concessioni .

Con il Decreto del Ministero dello sviluppo 31 maggio 2017, n. 115 è stato adottato il Regolamento per il funzionamento del medesimo e in data 12 agosto 2017 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione del DM sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017) il Registro è divenuto operativo.

L’aiuto de minimis concesso sotto forma di agevolazione fiscale è disciplinato, in particolare, dall’articolo 10 del suddetto Decreto ministeriale, il quale dispone:

- che gli “aiuti fiscali” si intendono concessi e sono registrati nel REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA) nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- che per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis” il REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO utilizza, quale data di concessione, quella in cui è effettuata la registrazione da parte della Agenzia delle Entrate;
- che con riferimento agli “aiuti fiscali”, le nuove regole si applicano agli “aiuti fiscali” i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e quindi già per le agevolazioni fiscali inerenti al periodo di imposta 2018.

Inoltre, il successivo articolo 14 del medesimo DM 115/2017 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” avviene esclusivamente attraverso il REGISTRO NAZIONALE AIUTI, ma allo stesso tempo quella disposizione stabilisce che, fino a tale data, tale controllo deve avvenire, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai beneficiari riguardo gli aiuti concessi nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti.

Per tale ragione, con riferimento al periodo di imposta 2018, i beneficiari delle misure agevolative regionali in ambito IRAP soggette al regime “de minimis” sono tenuti a inoltrare all’Amministrazione regionale, con le modalità operative già note, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ad esse relative.

Ciò posto, si ritiene opportuno offrire talune considerazioni in merito alla compilazione della dichiarazione sugli aiuti “de minimis” da rendere ancora per l’anno in corso entro il termine fissato per la presentazione della Dichiarazione IRAP relativa all’esercizio 2018.

In ragione delle disposizioni sopra richiamate, il triennio di riferimento per la dichiarazione “de minimis” per l’anno di imposta 2018 ricomprende esercizi (quali il 2016 e il 2017) non soggetti a regole omogenee: nello specifico, per l’esercizio 2018 opera il nuovo regime previsto per gli aiuti fiscali (si intende concesso l’aiuto nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati), mentre per il 2017 e il 2016 (compresi nel triennio quest’anno) valevano le precedenti modalità di calcolo, ovvero l’aiuto si intendeva concesso alla fine del periodo di imposta considerato dall’agevolazione. Questo avveniva in base a una disposizione regionale, non ancora formalmente abrogata

(articolo 3bis L.R. 4/2000) ma da ritenersi inapplicabile a decorrere dal periodo di imposta 2018 alla luce del nuovo regime previsto dal legislatore nazionale con l'introduzione del REGISTRO NAZIONALE AIUTI.

Tuttavia l'Amministrazione centrale non ha a tutt'oggi fornito, per l'attuale fase di transizione ove concorrono modalità di calcolo disomogenee per gli esercizi ricompresi nel triennio, indicazioni specifiche e inequivocabili riguardo alla corretta definizione del periodo di riferimento ai fini della verifica del rispetto del divieto del cumulo per gli aiuti "de minimis" per tali peculiare contingenza.

Per tale ragione e in attesa di conoscere gli esiti dell'Istanza di consulenza giuridica che l'Amministrazione regionale provvederà ad inoltrare all'Amministrazione centrale, si ritiene in via prudenziale, in considerazione dell'imminente scadenza del termine previsto per l'inoltro delle dichiarazioni "de minimis" per l'anno di imposta 2018 e nell'incertezza sui tempi necessari all'acquisizione della risoluzione all'interpello formale alla Agenzia delle Entrate, di offrire talune considerazioni in assoluta aderenza col dettato normativo in merito alle modalità di calcolo e quindi di compilazione della dichiarazione "de minimis" per l'esercizio 2018.

In particolare si ritiene, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 del Decreto del Ministero dello sviluppo 31 maggio 2017, n. 115, che il beneficio fruito sotto forma di agevolazione fiscale nel periodo di imposta 2018 venga a gravare esclusivamente sull'esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati anche ai fini della verifica sul rispetto del divieto di cumulo nel triennio di riferimento e che quindi, nel caso di specie, tale aiuto verrà in rilievo, ai fini del calcolo del cumulo, solo laddove l'esercizio 2020 assume rilevanza all'interno del triennio. Da ciò discende che, in sede di compilazione annuale – ancora per l'anno in corso - della dichiarazione "de minimis" riferita al triennio 2016-2017-2018, gli aiuti fiscali fruiti (in aggiunta agli aiuti di altra natura eventualmente concessi) nell'esercizio 2016 e 2017 saranno indicati seguendo le regole previgenti (l'aiuto si intende concesso alla fine del periodo di imposta considerato dall'agevolazione).

Invece, laddove deve indicarsi l'importo corrispondente all'agevolazione IRAP fruita in Regione FVG per l'anno di imposta 2018, dovrà essere inserito il valore "ZERO".

Ciò nonostante, in sede di DICHIARAZIONE DELL'IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), l'importo corrispondente all'agevolazione fiscale IRAP fruita in Regione FVG nell'esercizio 2018 vada **COMUNQUE** dichiarata ai fini fiscali, come aiuto, nell'apposita Sezione XVIII- Aiuti di Stato.

Complementariamente, laddove in futuro il contribuente voglia accedere a nuove misure di aiuti in regime "de minimis", fiscali o meno, dovrà tenere memoria che alla soglia massima di aiuto concedibile nel triennio che vede concorrere l'esercizio 2020, una parte di tale *plafond* è già stato "consumato" in ragione dell'agevolazione fiscale IRAP fruita nell'esercizio 2018.

Pertanto, per esemplificare, quando si andrà a verificare il rispetto della soglia di 200.000,00 euro imposta dal Regolamento "de minimis" generale n. 1407/2013 con riferimento al triennio 2019-2020-2021, tale *plafond* dovrà ritenersi già parzialmente ridotto per un importo corrispondente all'agevolazione IRAP fruita in Regione FVG come agevolazione fiscale IRAP nell'esercizio 2018, imputata al 2020.

Si ribadisce che tali indicazioni vengono al momento fornite in via del tutto collaborativa, in considerazione della sola esegesi del testo normativo e in assoluta aderenza con esso, confermando al contempo il proposito di condividere tempestivamente, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione FVG alla pagina dedicata ai TRIBUTI come per il presente avviso, le indicazioni rese disponibili dagli organi della Amministrazione centrale.